



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO: “Disparità di trattamento nella valutazione dei titoli per il concorso capo squadra 1.1.2025”.

In riscontro alla richiesta, relativa all’oggetto, pervenuta da parte di alcune sigle sindacali, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso allo scrivente Ufficio la nota a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso sopra citato, il quale ha fornito i seguenti elementi informativi.

“La questione è stata esaminata anche nelle ultime due analoghe procedure concorsuali.”

“Nel merito della questione, ossia riguardo al mancato cumulo del punteggio tra diploma e laurea, si ripropongono le medesime argomentazioni presentate dal Presidente della precedente Commissione concorsuale decorrenza 1.1.2024, rappresentando quanto segue.

Diversi candidati, avendo presentato quale titolo il diploma e anche la laurea conseguita successivamente, non hanno beneficiato dell’attribuzione di un doppio punteggio. Va detto al riguardo che altri candidati, nella medesima posizione (un diploma e una laurea), avendo correttamente interpretato la disposizione sul divieto di cumulo, hanno giustamente presentato unicamente il titolo che dà diritto al punteggio superiore, ovvero la laurea magistrale, consapevoli che il diploma non avrebbe potuto beneficiare di un punteggio aggiuntivo. L’art. 5 del bando stabilisce, infatti, che i punteggi dei titoli di studio non sono tra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell’ambito del medesimo percorso di istruzione. In tutte le ipotesi in cui i candidati hanno presentato un unico diploma e la successiva laurea magistrale, è stata considerata, pertanto, solamente quest’ultima quale titolo che dà, appunto, diritto al punteggio più elevato.

L’attuale commissione presieduta dallo scrivente, infatti, in coerenza con la ratio e con il tenore letterale della citata disposizione, si è attenuta al criterio della propedeuticità del titolo inferiore, in quanto lo stesso (come del resto tutti i diplomi di istruzione secondaria di durata quinquennale) costituisce il presupposto necessario per l’iscrizione ai corsi di studio universitari; viceversa è stato attribuito un punteggio aggiuntivo al diploma, laddove lo stesso non fosse risultato strumentale al conseguimento del titolo superiore in quanto ulteriore (es. candidato con due diplomi e una laurea).

D’altra parte, il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, chiamato a pronunciarsi in sede di esame della bozza di regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica di capo squadra, ha reso specifico parere (n. aff. 755/2020) sulla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

disposizione in commento. Segnatamente, sulla versione iniziale concepita per la fattispecie più comune, ovvero possesso di un diploma e di una laurea, si è espresso positivamente valutandola ragionevole, dunque legittima, in quanto “il più contiene il meno”, mentre ha richiesto una precisazione, mediante l’aggiunta della specifica “... nell’ambito del medesimo percorso di istruzione”, poiché la norma, come inizialmente formulata, se estesa sino a ricoprendere la diversa fattispecie del possesso di due lauree, avrebbe prodotto effetti iniqui (es. attribuzione del solo punteggio riferito alla laurea valutata con il punteggio più alto). Precisazione di fatto acquisita e riportata nel testo vigente da cui ha tratto origine il bando di concorso. Deve ritenersi dunque che, se il divieto di cumulo tra il punteggio del diploma propedeutico alla laurea e quello riferito alla laurea medesima fosse stato ritenuto illegittimo, ne sarebbe stato esplicitamente richiesto lo stralcio o, comunque, sarebbero emerse censure mirate che avrebbero trovato sicuro seguito.

È appena il caso di soggiungere, infine, che la richiamata circostanza che alcuni candidati, in possesso di un diploma e di una laurea, abbiano allegato alla domanda di concorso il solo titolo superiore, costituisce ulteriore riprova della garanzia di un trattamento uniforme rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili.

A riprova della correttezza delle valutazioni effettuate dalla commissione, sia nella procedura concorsuale per Capo Squadra dec. 1.1.2023 sia in quella dec. 1.1.2024, sia in quella in atto dec. 1.1.2025, il 19 febbraio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con l’Ordinanza N. 01088/2025 REG.PROV.CAU. (N. 07491/2024 REG.RIC.)” ha statuito che “sia per la coerenza complessiva dell’operato della commissione sia per la ragionevolezza del criterio interpretativo dell’art. 5, ultimo periodo, del bando dalla stessa adottato, in forza del quale, indipendentemente dalla omogeneità delle materie affrontate nei due cicli di studi, il possesso di un solo diploma di istruzione secondaria è stato assorbito nel superiore diploma di laurea in quanto la propedeuticità del primo al secondo impone di collocare entrambi all’interno del medesimo percorso formativo”.

IL CAPO DELL’UFFICIO

F. Labbate



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Via del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 15 Gennaio 2026

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per la Formazione
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Francesco NOTARO

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

Prot. 05/26

Oggetto: **Concorso per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, decorrenza 1° gennaio 2025 – sollecito emanazione graduatoria e chiarimenti funzione capo partenza e osservazioni su qualità e durata corso di formazione.**

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO, con riferimento al concorso interno per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra decorrenza 1° gennaio 2025, bandito in data 14 ottobre 2025, rileva che, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla pubblicazione del bando, non risultano ancora emanate la graduatoria né comunicazioni ufficiali sui tempi di definizione della procedura.

Tale protratta incertezza sta determinando evidenti disagi al personale interessato, ivi compreso quello in attesa di mobilità.

Inoltre, l’art. 5 del bando, rubricato “*titoli e punteggi*” prevede che, in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno 27 ottobre 2020, n. 170, per la prima volta venga valutata anche la “*funzione di capo partenza ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto d’intervento*”.

Tale previsione sta generando incertezze e dubbi interpretativi tra il personale.

Infine, il CONAPO ritiene necessario richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sulla durata del corso di formazione attualmente prevista in tre mesi.

L’esperienza del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra decorrenza 1° gennaio 2024, già oggetto di formale e documentata contestazione CONAPO ([Prot. 50/25 del 22/04/2025](#)), ha dimostrato che la durata di tre mesi a fronte dei contenuti obsoleti e non qualificanti di cui al corso precedente, si è rivelata inutile oltreché disfunzionale.

Qualora l’impostazione del corso per la decorrenza 2025 dovesse ricalcare quella fallimentare già adottata nel 2024, il CONAPO ritiene preferibile una sensibile riduzione della durata del percorso formativo, evitando inutili permanenze in formazione che sottraggono personale operativo senza un reale valore aggiunto.

Alla luce di quanto sopra, il CONAPO chiede:

- l’emanazione urgente della graduatoria del concorso Capo Squadra decorrenza 1° gennaio 2025;
- di chiarire le modalità di valutazione dei punteggi derivanti dalla funzione di capo partenza;
- indicazione certa dei tempi delle successive fasi;
- l’apertura, nelle opportune sedi, di un confronto su durata e struttura del corso di formazione.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


